



DELIBERAZIONE N° VII / 12975 Seduta del 16 MAG. 2003

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSÌ Vice Presidente

GIAN CARLO ABELLI

ETTORE ALBERTONI

MAURIZIO BERNARDO

CARLO BORSANI

ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO

~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO

CARLO LIO

ALESSANDRO MONETA

FRANCO NICOLI CRISTIANI

DOMENICO PISANI

GIORGIO POZZI

MARIO SCOTTI

MASSIMO ZANELLO

MASSIMO BUSCONE

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Approvazione progetto di legge "Politiche regionali per i minori".

Il Dirigente

Giuseppina Coppo

Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Umberto Fazio

L'atto si compone di 20 pagine
di cui 17 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il Titolo V della Costituzione, ha specificato le materie sulle quali lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva e le materie di legislazione concorrente, restando attribuita alle Regioni la potestà legislativa per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

RILEVATO che la disciplina delle politiche sociali rivolte ai minori non rientra tra le materie riservate, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla competenza esclusiva dello Stato e neppure tra le materie della legislazione concorrente;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:

- riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona valorizzandone i molteplici compiti che le stesse svolgono;
- prevede, tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- individua tra le funzioni dei Comuni l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

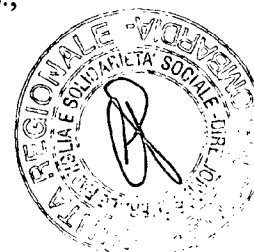
RICHIAMATA la legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" che definisce le tipologie di intervento che rientrano nel sistema dei servizi socio assistenziali a favore dei minori;

RICHIAMATA la D.C.R. 23 dicembre 1987, n. IV/871 "Piano regionale Socio-Assistenziale per il triennio 1988-90" e successive proroghe che definisce i requisiti strutturali e gestionali necessari per il funzionamento delle unità d'offerta a favore dei minori;

RICHIAMATA altresì la D.C.R. 13 marzo 2002, n. VII/462 "Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004" che, nell'individuare gli obiettivi specifici per il triennio del sistema dei servizi rivolti ai minori, prevede un'evoluzione organizzativa fondamentale sia rispetto al nuovo ruolo della famiglia che rispetto all'applicazione della citata legge 328/2000, contribuendo a rendere effettiva la libera scelta del cittadino;

RICHIAMATA la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" ed in particolare l'art. 4 che prevede, per i servizi socio educativi per la prima infanzia, modalità organizzative flessibili nonché iniziative innovative finalizzate a rispondere alle esigenze delle famiglie anche attraverso forme di auto organizzazione e mutualità familiare;

RICHIAMATA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" che, tra l'altro, istituisce il Dipartimento per le A.S.S.I. al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio assistenziali e socio assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'A.S.L.;





RILEVATA la necessità di:

- superare l'attuale sistema autorizzativo ed avviare il processo di accreditamento del sistema d'offerta sociale introducendo anche gli opportuni indicatori per la valutazione della qualità;
- individuare gli opportuni strumenti per realizzare politiche integrate in tutti i settori della vita sociale nonché per orientare e sostenere le scelte strategiche regionali in tale ambito;

PRESO ATTO dell'istruttoria della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per la predisposizione del progetto di legge "Politiche regionali per i minori" di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 23 dicembre 2002, n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale determinando nel contempo le competenze dei dirigenti;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

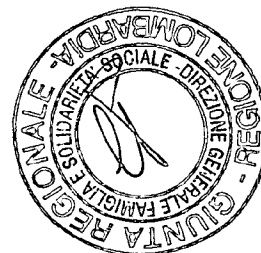
DELIBERA

1. di approvare nei contenuti e di fare proprie la proposta di progetto di legge "Politiche regionali per i minori" e la relativa relazione, di cui agli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione;
2. di disporre la trasmissione al Consiglio Regionale per tutti gli adempimenti ai sensi di legge e per la prosecuzione dell'iter legislativo.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

Allegato alla deliberazione
n. 12975 del 16 MAG 2003

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALLA
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

“Politiche regionali per i minori”.

Iscritto all'o.d.g. della
Giunta del.....

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale

Il Dirigente
Luca Dainotti

RELAZIONE

La proposta di legge si compone di 11 articoli.

Tra le finalità del PdL rivestono particolare importanza il sostegno del diritto del minore a crescere ed essere educato nel contesto familiare ed il riconoscimento della famiglia quale risorsa sociale che, insieme agli altri soggetti preposti, partecipa con pari dignità alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge: viene così ampliato il principio di sussidiarietà orizzontale. La famiglia, attraverso l'introduzione di titoli spendibili, è sostenuta nel suo diritto di scegliere liberamente gli erogatori dei servizi.

Il PdL intende inoltre ricondurre al sistema d'offerta sociale le iniziative innovative che, pur sostenute dalla Regione, non hanno finora potuto trovare collocazione all'interno del sistema a causa della sua rigidità.

La proposta di legge "Politiche regionali per i minori" presenta, oltre a quelle già evidenziate, alcune caratteristiche fortemente innovative:

1. ricomprende, per la prima volta in un testo organico, le politiche settoriali rivolte ai minori e, al fine di promuovere lo sviluppo di politiche integrate in tutti i settori della vita sociale, istituisce il Comitato di coordinamento;
2. pone le basi per il graduale superamento dell'attuale sistema autorizzativo, ancora improntato ad una rigida standardizzazione, attraverso la revisione dei requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta sociale e l'introduzione di opportuni indicatori di processo e di risultato per la valutazione della qualità;
3. istituisce l'Osservatorio regionale sui minori.

In particolare PdL è articolato come segue:

Negli artt. 1 e 2 vengono declinate le finalità e gli obiettivi che la proposta di legge si propone di realizzare.

Agli artt. 3 e 4 vengono individuati i compiti che la Regione e gli Enti Locali devono svolgere al fine di rendere sempre più efficace ed efficiente il sistema dei servizi e degli interventi rivolti ai minori.

Compiti della programmazione regionale sono, in particolare, quelli di definire politiche intersettoriali rivolte ai minori, garantire alle famiglie la libera scelta degli erogatori, definire i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle unità d'offerta del sistema sociale nonché le modalità di esercizio dell'attività di controllo; di individuare, inoltre, indicatori di qualità per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati e di definire i criteri per la concessione alle famiglie dei titoli d'acquisto per la loro fruizione (art.3).

I Comuni svolgono le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle unità d'offerta del sistema sociale, l'attività di controllo sugli stessi garantendo l'attivo coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione di detti interventi e servizi.

Vengono mantenute in capo alle Province le funzioni di rilevazione del fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio-sanitari oltre che di autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta socio-sanitare (art. 4).

Il sistema degli interventi, in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, è declinato dall'art. 5 all'art. 7, in particolare, nell'art. 5 viene ridisegnato il sistema d'offerta sociale, superando la troppo rigida e ormai vetusta classificazione degli interventi in preventivi o riparatori del disagio che privilegiava un approccio al minore di tipo assistenzialistico, anziché promuovere il suo benessere secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche in caso di inesistenza o inadeguatezza della famiglia.

La diffusa progettualità che il territorio ha saputo esprimere in questi anni e che non ha potuto essere accolta a causa di un impianto normativo in grado di riconoscere solo tipologie d'offerta già definite e regolate a monte da un sistema autorizzativo/certificativo ex ante, potrà dunque essere ricondotta, dopo essere stata sperimentata e valutata nei risultati prodotti, al sistema complessivo dell'offerta (art. 5, c. 1 alinea c).

Completano la proposta di legge, gli artt. 8 e 9 che danno la dimensione della trasversalità in cui va collocata la problematica minorile: il Comitato di coordinamento (art. 8) è lo strumento individuato per attivare in modo sinergico le competenze espresse dalle diverse Direzioni Generali della Regione. Al Comitato è affidato il compito di esaminare ed esprimere parere in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi riguardanti le politiche regionali per i minori.

L'Osservatorio regionale sui minori (art. 9) costituisce un focus qualificato, esterno alla Regione, che attraverso la lettura dei fenomeni che caratterizzano la realtà minorile, ha il compito di fornire strumenti di orientamento delle scelte strategiche.

Tale Osservatorio sarà affidato a centri di ricerca specializzati e ad esperti di organismi non profit.

Al finanziamento delle attività conseguenti l'esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e controllo di competenza dei Comuni (art. 4, comma 1, lettere a) e b)) si farà fronte, a partire dal 2004, con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali (quota indistinta) allocate sull'U.P.B. 3.6.1.1.2.87 capitolo 5660.

Al finanziamento delle unità d'offerta del sistema sociale (art. 5, comma 1) nonché per le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d), e) si provvede con:

- le risorse del Fondo Sociale Regionale già allocate sull'U.P.B. 3.6.1.1.2.87 capitolo 5943 che ricomprende le risorse non solo relative all'area minori ma anche alle aree anziani e disabili;
- le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali (quota indistinta) allocate sull'U.P.B. 3.6.1.1.2.87 capitolo 5660.

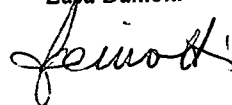
Poiché entrambi i fondi (regionale e statale), riferiti a spese correnti, finanziano in modo indistinto il sistema degli interventi e dei servizi sociali non si ritiene di prevedere la separazione delle risorse relative al finanziamento dei soli servizi e interventi rivolti ai minori in quanto verrebbe così meno la possibilità di integrazione e di razionalizzazione del sistema nel suo complesso.

Al finanziamento delle unità d'offerta del sistema socio-sanitario (art. 6) si provvede con:
le risorse del Fondo Sanitario Regionale destinate alle attività socio-sanitarie integrate già allocate sull'U.P.B. 3.6.1.1.2.87 capitolo 5845; le risorse sono riferite al finanziamento del complesso delle attività che ricomprendono anche quelle rivolte ai minori.

Al finanziamento delle unità d'offerta del sistema sanitario (art. 7) si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale destinate alle attività sanitarie e già allocate in bilancio sull'U.P.B. 3.7.2.0.2256 capitolo 5470.

Per l'attivazione dell'Osservatorio Regionale di cui all'art. 9 della presente proposta di legge, si utilizzeranno le risorse del Bilancio regionale di cui al capitolo 3.6.2.2.2.100.5926 relativo al finanziamento statale per le attività dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti



Art. 1 (Finalità ed ambito d'intervento)

1. La Regione, in applicazione del Titolo II, Parte I della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989" ed in armonia con i principi della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto dei minori a crescere ed essere educati nella famiglia, luogo naturale per il loro sviluppo ed il loro benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a loro destinati.

2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori, senza distinzione di nazionalità, religione e condizione economica, volte a facilitare lo sviluppo armonioso e completo della personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, quale fondamentale soggetto di politica sociale, gli enti pubblici e gli enti privati profit e non profit.

**Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale**

Il Dirigente

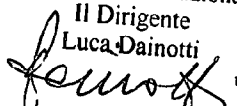
Luca Dainotti



Art. 2 (Obiettivi)

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- b) tutelare la salute e il benessere dei minori, garantendo fin dove possibile la loro permanenza in famiglia;
- c) assicurare la tutela e la cura dei minori, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori;
- d) promuovere la crescita e lo sviluppo della personalità dei minori, favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni educative e sociali e mondo del lavoro;
- e) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia nell'assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- f) assicurare l'integrazione dei minori stranieri nella comunità locale;
- g) promuovere lo sviluppo di politiche intersettoriali in favore dei minori;
- h) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge.

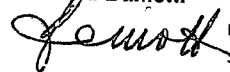
Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti


Art. 3 (Compiti della Regione)

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:

- a) definisce politiche intersettoriali per i minori;
- b) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
- c) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale;
- d) definisce i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle unità d'offerta, le modalità di esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;
- e) individua indicatori di qualità per valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa ed all'efficace utilizzo delle risorse impiegate;
- f) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli di acquisto per la fruizione di servizi ed interventi;
- g) favorisce l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie rivolte ai minori di competenza dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti



Art. 4 (Compiti degli Enti locali)

1. I Comuni:

- a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d'offerta della rete d'offerta sociale;
- b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d'offerta sociale;
- c) erogano titoli di acquisto per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso;
- d) definiscono interventi e servizi rivolti ai minori, garantendo l'attivo coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione di detti interventi e servizi;
- e) svolgono le attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

2. Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

3. Le Province:

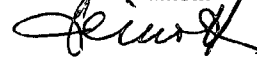
- a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta socio-sanitarie, ad esclusione dei consultori familiari, dei Servizi Territoriali per le tossicodipendenze e delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
- b) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio-sanitari;
- c) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
- d) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.

4. Le Province possono, all'interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai Comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale

Il Dirigente

Luca Dainotti



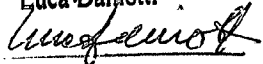
Art. 5 (Rete d'offerta sociale)

1. La rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da:

- a) attività educative, aggregative e ricreative, che concorrono alla promozione del benessere dei minori, in particolare: servizi ed interventi socio educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per gli adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi il sostegno scolastico e l'assistenza domiciliare ai minori;
- b) interventi e servizi diurni e residenziali volti a rimuovere le cause del disagio e a tutelare il minore in caso di inesistenza o di inadeguatezza della famiglia, in particolare: affido e adozione, comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, centri di accoglienza per mamme e bambini e per bambini vittime di maltrattamento e abuso, centri socio educativi per disabili;
- c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Per le aree di intervento relative al comma 1, con provvedimento della Giunta Regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sono determinate le tipologie di servizi e strutture soggette all'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali delle stesse e gli indicatori per la verifica della qualità dei processi e dei risultati conseguiti.

3. Dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma precedente, cessano di trovare applicazione i requisiti stabiliti con D.C.R. 23 dicembre 1987, n. IV/871 per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti


Art. 6 (Rete d'offerta socio sanitaria)

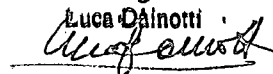
1. La rete d'offerta socio sanitaria rivolta al minore è costituita da:

- a) attività, servizi e strutture afferenti alla rete della disabilità, organizzata per garantire interventi residenziali, diurni e domiciliari;
- b) attività svolte dai consultori;
- c) attività e servizi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l'uso di sostanze illecite nonché l'abuso di sostanze lecite, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle reti sociali di prevenzione e sostegno. Sono attuate specifiche azioni finalizzate:
 - alla conoscenza ed al monitoraggio delle sostanze psicoattive in circolazione, con particolare attenzione al fenomeno del policonsumo tra i soggetti più giovani;
 - alla prevenzione attraverso interventi di carattere informativo e formativo;
 - alla ricerca di modalità di contatto atte a favorire la presa in carico precoce;
 - allo sviluppo di interventi coordinati, volti al recupero dei minori con problemi di dipendenza.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale

Il Dirigente

Luca Dainotti



Art. 7 (Rete d'offerta sanitaria)

1. La rete d'offerta sanitaria è costituita dalle attività, dai servizi e dalle strutture pubbliche e private accreditate specificamente riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale.

2. L'organizzazione dei servizi sanitari rivolti al minore deve prevedere:

- a) forme di accoglienza e informazione specifica, interventi in ospedale volti a favorire le attività scolastiche e le attività ludico-ricreative per i più piccoli;
- b) azioni finalizzate ad affrontare in modo globale le situazioni a rischio ed i disturbi comportamentali del minore al fine di favorire un approccio olistico nelle varie fasi della presa in carico;
- c) forme di assistenza ambulatoriali e diurne che riducano il ricorso all'ospedalizzazione, soprattutto in relazione a patologie croniche in età evolutiva;
- d) la possibilità di ospitare in ospedale, insieme al minore, un familiare;
- e) definizione e sviluppo del percorso nascita, al fine di individuare le modalità di assistenza più idonee per la madre ed il bambino, garantendo la continuità assistenziale dal momento del concepimento al momento dello svezzamento;
- f) approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva;
- g) attività di informazione e sensibilizzazione nonché interventi strutturati sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione di comportamenti a rischio. Tali attività sono promosse nella logica di integrazione tra le ASL, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, i medici specialisti, le istituzioni e le organizzazioni scolastiche ed educative e le famiglie;
- h) azioni specifiche sia sui minori che sui genitori affetti da Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale

Il Dirigente

Luca Dainotti



Art. 8 (Comitato di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali)

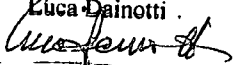
1. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle Direzioni Generali che attuano interventi in ambito minorile.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono determinate la composizione nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato esamina e si pronuncia in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare agli interventi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario; agli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all'inserimento lavorativo; agli interventi in ambito sportivo; agli interventi in ambito culturale nonché a quelli relativi all'educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti


Art. 9 (Osservatorio regionale sui minori)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale vengono individuati i centri di ricerca specializzati e gli esperti in materia operanti nell'area del non profit, incaricati di svolgere le attività dell'Osservatorio, nonché le modalità di collaborazione con gli Osservatori eventualmente costituiti dalle Province.

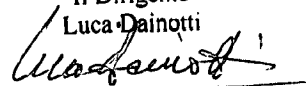
Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti


Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli Enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sociale, di cui all'articolo 5 comma 1, e al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta socio sanitario, di cui all'articolo 6, si provvede, a decorrere dall'anno 2003 con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui al l'articolo 59, commi 44 e 45, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e con le risorse autonome stanziare all'UPB 3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze".
2. Al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sanitario, di cui all'articolo 7, si provvede, a decorrere dall'anno 2003, con le risorse stanziare all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza".
3. Agli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio regionale sui minori si provvede con le risorse statali trasferite ai sensi della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" stanziare all'UPB 3.6.2.2.2.100 "Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti".

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale

Il Dirigente
Luca Dainotti



Art. 11 (Abrogazione di norme)

1. E' abrogato l'art. 16, commi 2, 3, 4, 5 lett. a), 6 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia".
2. E' abrogato l'art. 6, comma 6 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
3. E' abrogato l'art. 4, comma 52 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente

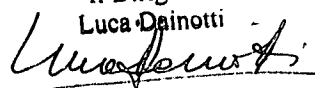
Luca Dainotti



DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2003		2004	2005
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze"	3.6.1.1.2.87.5660 "Impiego della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali" Art. 4, comma 1; Art. 5, comma 1;				
	3.6.1.1.2.87.5943 "Impiego del fondo sociale regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi nonche' degli interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori ed handicappati" Art. 4, comma 1; Art. 5, comma 1;				
	3.6.1.1.2.87.5845 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria integrata" Art. 6;				
3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza"	3.7.2.0.2.256.5470 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, ospedali classificati, istituti multizonali di riabilitazione per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza" Art. 7;				
3.6.2.2.2.100 "Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti"	3.6.2.2.2.100.5926 "Contributi statali per le attività dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza" Art. 9				

Direzione Generale Presidenza
 Legislativo - Istituzionale
 Il Dirigente
 Luca Dainotti


INDIVIDUAZIONE CAPITOLI ENTRATA

		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2002		2003	2004
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
UPB	CAPITOLI				
3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali"	3.3.9.3694 "Quota di partecipazione alle prove attitudinali tecnico pratiche, ai corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci e guide alpine" (*) art. 14, comma 4				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

Direzione Generale Presidenza
Legislativo - Istituzionale
Il Dirigente
Luca Dainotti

